



DOCUMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI PER LA VALUTAZIONE FINALE

Adottato nel Collegio Docenti del 19/05/2020 e da inserire nel PTOF

Come indicato nelle Note Ministeriali n. 279/2020 e n. 388/2020, nella DaD prevale la dimensione formativa del processo valutativo, nell’ottica della valorizzazione, procedendo anche attraverso recuperi e approfondimenti, verso una personalizzazione degli apprendimenti che responsabilizza gli allievi; inoltre *“è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente (...) debbono informare qualsiasi attività di valutazione” (Nota 388 del 17 marzo 2020).*

Contestualmente, in questi mesi, sono state compiute osservazioni sulle condizioni di contesto e sul modo in cui gli studenti hanno risposto agli appelli dei docenti. Si precisa che tali rilevazioni, nonché la rubrica di valutazione delle competenze (allegata al presente documento) concorrono alla determinazione di valutazioni numeriche in vista della valutazione finale.

Quest’ultima terrà conto, come indicato nel PTOF 2019-22*, di una pluralità di elementi e non sarà frutto esclusivamente della somma di singole performance.

Al fine di condividere criteri omogenei nella formulazione della valutazione di fine anno, il Collegio Docenti, indetto in modalità online in data 19 maggio 2020, ritiene di dover integrare con le precisazioni di seguito specificate le disposizioni sulla valutazione contenute nel PTOF 2019-22.

1. MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Fermo restando che oggetto della rilevazione sono gli obiettivi e le competenze definiti nelle programmazioni disciplinari, riadattate per la DaD secondo la rendicontazione riportata nei “Programmi effettivamente svolti” di ciascuna disciplina/classe, tra le modalità di rilevazione degli apprendimenti più utilizzate dai docenti e che offrono maggiori garanzie di autenticità delle prove figurano:

- colloqui/interrogazioni a piccoli gruppi;
- prove scritte sincrone a distanza;
- relazioni di attività laboratoriali a distanza;
- esercitazioni sincrone o asincrone con il supporto del docente o in autonomia;
- produzione e correzione, individuali o collettive, di testi in piattaforma e online;
- questionari/test;
- interventi degli studenti nelle videolezioni.

2. OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Le voci della griglia di valutazione del comportamento sono adattate alla condizione di DaD. Si rimanda a Linee Guida Didattica a distanza, al paragrafo “Protocollo di comportamento per gli studenti in didattica a distanza” e alla rubrica di valutazione del comportamento in didattica a distanza (allegata alla presente).



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICI E SOCIALI
"Luigi Einaudi"

Via Spezzaferri, 7 – 26900 LODI Tel. 0371/36488 Fax 0371/430935
e-mail: segreteria@ipseinaudilodi.edu.it - Sito internet: www.ipseinaudilodi.edu.it



In particolare concorreranno alla valutazione del comportamento i seguenti indicatori:

- partecipazione alle videolezioni;
- puntualità e correttezza nella consegna dei materiali, responsabilmente prodotti in autonomia dall'alunno in base alle indicazioni dei docenti;
- capacità e senso di responsabilità nel reperire gli strumenti necessari (atteso che la scuola ha messo a disposizione da subito i propri pc);
- risposte a sollecitazioni e offerte di aiuto fornite dai docenti tramite gli strumenti di comunicazione a distanza;
- correttezza nel comportamento durante le videolezioni;
- disponibilità a collaborare e ad aiutare i compagni.

Nella valutazione della capacità degli studenti di affrontare in maniera efficace problemi legati alle attrezzature si terrà conto delle condizioni di particolare fragilità di alcuni studenti.

3. RECUPERO CARENZE PRIMO QUADRIMESTRE

A riguardo possono verificarsi 4 distinte situazioni:

- ✓ prove di recupero svolte in presenza (entro 22 febbraio) con esito positivo/negativo;
- ✓ prove di recupero svolte online con esito positivo/negativo;
- ✓ prove di recupero non svolte a causa di impedimenti oggettivi;
- ✓ prove di recupero non svolte per assenza dello studente alla prova programmata.

Qualora le prove siano state svolte con esito negativo (in presenza o online), si terrà conto di tale risultato nella valutazione finale solo in caso di valutazione negativa anche nelle rilevazioni del II quadrimestre in modalità a distanza. Nel caso in cui le prove non siano state svolte il rendimento sarà considerato insufficiente, in fase di valutazione finale, se confermato da successive rilevazioni.

Le Prove di recupero risultate sufficienti saranno registrate su registro elettronico.

4. MODALITA' E TEMPI DI REGISTRAZIONE DELLE RILEVAZIONI

Entro il termine delle attività didattiche i docenti riportano a registro i voti relativi alle rilevazioni e alle osservazioni effettuate nel corso del secondo quadrimestre, garantendo un numero di valutazioni in linea con quello indicato nel preventivo delle attività disciplinari (motivare eventuali scostamenti).

5. VALUTAZIONE DELLE CLASSI NON TERMINALI

(Dall'Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020)

La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 122/2009.



Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.

Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento.

Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo 62/2017. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predisponde il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

6. PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO

(Dall'Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020)

Per gli alunni ammessi alla classe successiva, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento



individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.

Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020 e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.

Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.

Allegati:

- ***Rubrica di valutazione DAD***
- ***Rubrica di valutazione comportamento in DAD***